

LINEE GUIDA PER L'ESENZIONE E L'ESONERO DALL'OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO C.N.F. N°6/2014

approvate con delibera del 10.11.2017

- **Visto** il Regolamento del C.N.F. N° 6, di data 16.07.2014, entrato in vigore in data 01.01.2015
 - **Visto** che le questioni inerenti l'esame dei dati sensibili dei Collegi non possono essere delegabili all'istituita Commissione Formazione
 - **Considerato che**, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento del C.N.F. N° 6, su domanda dell'interessato sono esonerati dall'obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
 - a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
 - b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
 - c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
 - d) cause di forza maggiore;
 - e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.
 - **Che**, in tali casi l'iscritto documenta al COA di appartenenza la causa e la durata dell'impedimento;
 - **Che**, l'esonero ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento e comporta la riduzione dei CF da acquisire nel corso del triennio anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell'impedimento;
- tutto ciò premesso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, al fine di uniformare le decisioni sulle richieste di esonero ed esenzione dall'obbligo della formazione continua a criteri e parametri predeterminati e validi uniformemente, così

delibera:

Art. 1 **GRAVIDANZA E PUERPERIO**

Sono esonerate dall'obbligo formativo le Avvocate in gravidanza / puerperio nei due mesi anteriori alla data presunta del parto e per i tre mesi successivi, per un totale di mesi 5 ed una riduzione di n. 2 crediti a mese. Resta ferma la possibilità di richiedere una proroga in caso di documentata necessità connessa a motivi di salute

Art. 2 **MATERNITÀ**

Dal quarto mese successivo al parto e fino ai primi 21 mesi di vita del bambino, permane l'esonero con riduzione di n° 2 crediti al mese. I rimanenti crediti formativi dovranno essere maturati con l'acquisizione anche di n° 6 crediti in materie obbligatorie.

Nel caso in cui entrambi i genitori svolgano la professione di avvocato, la riduzione potrà essere accordata solo ad uno dei due

Art 3 GRAVE MALATTIA E INFORTUNIO

Il Consiglio dell'Ordine valuterà ogni singolo caso in base alla diagnosi / prognosi documentata da idonea certificazione medica; in ogni caso l'esonero non potrà essere inferiore a 2 crediti al mese.

Art. 4 CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Il Consiglio dell'Ordine valuterà, caso per caso, le singole istanze corredate da idonea documentazione; in ogni caso l'esonero non potrà essere inferiore a 2 crediti al mese.

Art. 5 INTERRUZIONE ATTIVITA' PROFESSIONALE O TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

In caso d' interruzione dell'attività professionale di durata superiore ai mesi sei o di trasferimento all'estero, sempre superiore ai sei mesi, l'esonero non potrà essere inferiore a due crediti al mese e comunque non potrà superare i 12 crediti complessivi.

Art. 6 ESONERO TOTALE

Sono esonerati dall'obbligo formativo ai sensi dell'art. 15, comma 1, gli avvocati che abbiano maturato i 25 anni solari di iscrizione all'albo o abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

Al compimento del 25° anno di iscrizione all'albo dovrà essere maturato un minimo di crediti totale proporzionale alla eventuale porzione di anno decorsa.

Art. 7 IPOTESI RESIDUALI DI ESONERO

Potranno essere prese in considerazione e valutate dal Consiglio dell'Ordine ulteriori ipotesi eventualmente indicate dal CNF, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. E del Regolamento sulla Formazione permanente.

Art. 8 MODALITA' ED EFFICACIA DELLA RICHIESTA DI ESONERO

Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del regolamento sulla formazione n° 6/2014 l'esonero avrà efficacia limitatamente al periodo dell'inadempimento e dovrà essere adeguatamente documentato, con specifica indicazione delle modalità e motivi della richiesta, ai fini di una compiuta valutazione.

Art.9 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni generali del regolamento sulla formazione permanente n. 6/2014 CNF